Comune di Crema

Settore Polizia Municipale

Ordinanza n. 2015/00236 del 18/09/2015

Oggetto: sosta vietata via Capergnanica il 22-9-'15 trasloco SCA.DA

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta a questo Comando di Polizia Locale in data 10-09-2015 a Reg. P.L. n. 2496 dal Sig. Scappini Daniele, in qualità di titolare della ditta **SCA.DA Logistica S.r.l.** con sede a Crema (CR) in via delle Macchinette n. 29/31, tesa ad ottenere **l'istituzione temporanea di obblighi divieti e limitazioni alla circolazione stradale sulla via Capergnanica all'altezza del civico n. 8/A,** onde eseguire operazioni di trasloco, come dallo stesso indicato;

CONSIDERATO come effettivamente la prospettata attività sia incompatibile, anche stante l'incertezza circa l'ampiezza del necessario intervento e per evidenti motivi di sicurezza, con il transito veicolare e pedonale e con la sosta dei veicoli, nella zona delimitata dalla segnaletica stradale temporanea;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;
VISTI, altresì, gli Artt. Dal 30 al 43 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n° 267/2000;
VISTI gli Artt 1 e 21bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992, n°285, Nuovo Codice della Strada, per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

O R D I N A

Giusta l'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea per lo svolgimento delle operazioni di trasloco in premessa descritte previste **il giorno 22-09-2015**:

1) È istituito **il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo sulla via Capergnanica** all'altezza del civico n. 8/A in numero cinque stalli di sosta**, il giorno 22-09-2015, giorno in cui il provvedimento sarà in vigore dalle ore 07:00 alle ore 19:00**;

2) I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine delle operazioni di trasloco, in premessa descritti anche nel caso di ritardo nell'inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo delle stesse a causa di eventi non prevedibili o per avverse condizioni meteorologiche;

3) E' fatta espressa deroga ai provvedimenti, sopra indicati, per i veicoli destinati alle operazioni di trasloco in oggetto;

D I S P O N E

Al richiedente Sig. Scappini Daniele anche individuato quale responsabile delle operazioni sopra indicate:

4) Di provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;
5) Di provvedere alla installazione, vigilanza e manutenzione e per tutta la durata operativa sopra prospettata della necessaria segnaletica di obbligo, divieto, sospensione temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale;
6) Di provvedere all'attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04/03/2013 (G.U. n.67 del 20/03/2013) "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
7) Di provvedere alla posa della prescritta segnaletica stradale indicata nel D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S.: di altri pericoli (fig. II 35 Art. 103) con pannello integrativo carico e scarico (fig. II 124 Art. 125), di divieto di transito (fig. II 46 Art.116), di divieto di sosta con rimozione forzata (fig. II 74 Art. 120, Modello II 6/m Art. 83), delimitazione della zona operativa con con barriere normali (fig.II 392 Art.32) e coni (fig.II 396 Art.34), obbligo di assistenza a "terra" di movieri, in età adulta che indossino vestiario ad alta visibilità, che si adoperino per la sicurezza delle persone e delle cose durante tutta la fase delle operazioni del trasloco, nei casi di congestione del traffico veicolare derivanti dall'attività svolta obbligo di disciplina della viabilità con movieri muniti di apposita paletta (fig. II 403 Art. 42) e che indossino vestiario ad alta visibilità;
8) Nel caso di operazioni con movimentazione aerea dei materiali ovvero dei carichi sospesi, anche con l'ausilio delle c.d. piattaforme aeree o similari, obbligo di messa in sicurezza di tutta l'area interessata dal raggio operativo e assistenza a "terra" di movieri, in età adulta che indossino vestiario ad alta visibilità, che si adoperino per la sicurezza delle persone e delle cose durante tutta la fase dei lavori in particolare anche applicando le specifiche disposizioni previste dal Titolo V, Capo I e Capo II del Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), richiamando altresì quanto previsto dall'Art. 675 del Codice Penale. Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi, anche quando, durante l'attività, i carichi sospesi vengono spostati e nel loro raggio operativo debbano transitare in zone non pertinenti ai lavori ovvero sopra aree private o interessarle;
9) Nei casi di congestione del traffico veicolare derivanti dai lavori/occupazione del suolo pubblico, obbligo di disciplina della viabilità con movieri in età adulta, che indossino vestiario ad alta visibilità e muniti di apposita paletta (fig. II 403 Art. 42);
10) Quando, in conseguenza dell'attività sopra descritta, viene precluso il regolare transito ai pedoni ed ai ciclisti, deve essere realizzato o organizzato o indicato un idoneo percorso alternativo per questa categoria di utenti, che tenga conto delle normali garanzie di sicurezza, nei modi prescritti dal C.d.S.;
11) I segnali stradali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza ed opportunamente zavorrati nei modi prescritti dal C.d.S., riportandone il periodo di validità concorde con quanto sopra ordinato, scritto in modo chiaro e leggibile a distanza senza che le

indicazioni inserite possano dar luogo a malintesi d'interpretazione e che detto pannello integrativo sia resistente nella sua lettura anche in caso di avverse condizioni meteorologiche;

12) Di coprire i segnali stradali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;
13) Al termine delle operazioni sopra descritte, dovrà effettuare la pulizia della zona dai rifiuti derivanti dall'attività svolta e controllare e mantenere costante nel tempo il regolare ripristino della sede stradale ovvero che le conseguenze del lavoro svolto non pregiudichino nel tempo il normale utilizzo della strada e sue pertinenze;
14) Al termine dell'attività il richiedente e/o il concessionario dovrà riattivare la segnaletica stradale preesistente;
15) Nel caso di prolungamento delle operazioni, in origine non previsto, dovrà nell'immediatezza darne avviso scritto al Comando in epigrafe, che potrà comunque a sua discrezione, imporre l'immediata sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni della strada allo stato originario;
16) Di dare avviso alla Società Linea Gestioni S.r.l. sede di Crema (CR), all'U.R.P., Ufficio Viabilità, Ufficio Tributi del Comune di Crema, a Crema Mobilità delle variazioni viabilistiche che si verranno a creare a seguito dell'adozione del presente provvedimento ;

La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lvo 285/92, nel tratto di strada interessato dall'operatività in premessa descritta;

I N F O R M A

Della presente, i soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92, Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpi e Servizi di Polizia Provinciale, Corpi e Servizi di Polizia Locale, funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di Polizia Stradale, Corpo di Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello stato in relazione ai compiti d'istituto, affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;

- l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Viabilità per quanto di competenza;
- l'Ufficio Tributi e l'Ufficio U.R.P. comunali, la società Linea Gestioni S.r.l. sede di Crema (CR), per quanto di competenza;
- l'Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico della presente Ordinanza e il Corpo di Polizia Locale affinché provveda alla notifica della stessa al **Sig. Scappini Daniele;**

A U T O R I Z Z A

I veicoli ed i mezzi d'opera utilizzati direttamente o indirettamente per l'esecuzione dell'attività in premessa descritta, a transitare per le vie cittadine sul percorso più breve da e per il luogo interessato dalle operazioni di trasloco;

A V V E R T E

Il responsabile delle operazioni di trasloco, come sopra individuato, dovrà farsi carico di ritirare copia notificata dell'Ordinanza e che ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 30-04-1992 e s.m.i., copia originale o conforme della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta degli organi di controllo. In mancanza l'attività sarà sospesa fino all'avvenuta esibizione. In caso di rifiuto ad esibire il titolo, così come per la sua inesistenza, si applicherà la sanzione del ripristino dei luoghi.

A V V E R T E

Ai sensi dell' Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art.37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

A V V I S A

- A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., il responsabile del procedimento amministrativo ai fini della redazione della presente Ordinanza è il Vice Commissario di Polizia Locale Leonardo Imperatori A.;
- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , "Nuovo Codice della Strada", nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

18/09/2015

IL COMANDANTE
Giuliano Semeraro